

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2020)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-644/18</u> <u>COMMISSIONE/</u> <u>ITALIA</u></p> <p>10-nov-20</p>	<p>Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell'aria ambiente – Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI – Superamento sistematico e continuato dei valori limite applicabili alle microparticelle (PM10) in determinate zone e agglomerati italiani – Articolo 23, paragrafo 1 – Allegato XV – Periodo di superamento “il più breve possibile” – Misure appropriate</p>	<p>1) <u>La Repubblica italiana</u>, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso,</p> <p>a) quanto al valore limite giornaliero,</p> <p>– a partire dal 2008 e fino all'anno 2017 incluso, nelle seguenti zone: IT1212 (valle del Sacco); IT1507 (ex zona IT1501, zona di risanamento – Napoli e Caserta); IT0892 (Emilia Romagna, Pianura ovest); IT0893 (Emilia Romagna, Pianura Est); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308 (agglomerato di Brescia); IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A); IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B); IT0312 (Lombardia, fondovalle D); IT0119 (Piemonte, pianura); IT0120 (Piemonte,</p>

		<p>collina);</p> <ul style="list-style-type: none">– a partire dal 2008 e fino al 2016 incluso, nella zona IT1215 (agglomerato di Roma);– a partire dal 2009 e fino al 2017 incluso, nelle seguenti zone: IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di Venezia-Treviso); IT0510 (ex zona IT0502, agglomerato di Padova); IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), IT0512 (ex zona IT0504, agglomerato di Verona); IT0513 e IT0514 (ex zona IT0505; zona A1 - provincia del Veneto);– dal 2008 al 2013, e poi nuovamente dal 2015 al 2017, nella zona IT0907 (zona di Prato-Pistoia);– dal 2008 al 2012, e poi nuovamente dal 2014 al 2017, nelle zone IT0909 (zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese) e IT0118 (agglomerato di Torino);– dal 2008 al 2009, e dal 2011 al 2017, nelle zone IT1008 (zona della Conca Ternana) e IT1508 (ex zona IT1504, zona costiera collinare di Benevento);– nel 2008, e dal 2011 al 2017, nella zona IT1613 (Puglia – area industriale), nonché dal 2008 al 2012 e negli anni 2014 e 2016 nella zona IT1911 (agglomerato di Palermo); nonché <p>b) quanto al valore limite annuale nelle zone: IT1212 (valle del Sacco) dal 2008 fino al 2016 incluso; IT0508 e IT0509 (ex zona IT0501, agglomerato di Venezia-Treviso) negli anni 2009 e 2011, e nel 2015; IT0511 (ex zona IT0503, agglomerato di Vicenza), negli anni 2011 e 2012, e nel 2015; IT0306 (agglomerato di Milano), dal 2008 al 2013 e nel corso del 2015, IT0308 (agglomerato di Brescia), IT0309 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione A) e IT0310 (Lombardia, pianura ad elevata urbanizzazione B)</p>
--	--	---

		<p>dal 2008 al 2013, e negli anni 2015 e 2017; IT0118 (agglomerato di Torino) dal 2008 fino al 2012, e negli anni 2015 e 2017, <u>è venuta meno all'obbligo</u> sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, <u>è venuta meno agli obblighi</u> imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare, all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.</p> <p>2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO</p>

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-608/19</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 28-ott-20</p>	<p>Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 1407/2013 – Articolo 3 – Aiuto “de minimis” – Articolo 6 – Controllo – Imprese che superano il massimale “de minimis” a causa del cumulo con aiuti ottenuti in precedenza – Possibilità di scelta tra la riduzione o la rinuncia ad un precedente aiuto al fine di rispettare il massimale de “minimis”</p>	<p>1) Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» devono essere interpretati nel senso che un’impresa, alla quale lo Stato membro di stabilimento intenda concedere un aiuto «de minimis» che, a causa dell’esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l’importo complessivo degli aiuti che le sono stati concessi a superare il massimale di EUR 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’art. 3.2 del regolamento n. 1407/2013, può optare, fino alla concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale.</p> <p>2) Gli articoli 3 e 6 del regolamento n. 1407/2013 devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a consentire alle imprese richiedenti di modificare la loro domanda di aiuto prima della concessione di quest’ultimo, al fine di non oltrepassare il massimale di EUR 200 000 nell’arco di tre esercizi finanziari, previsto dall’art. 3.2 del regolamento n. 1407/2013. Spetta al giudice del rinvio valutare le conseguenze giuridiche della mancanza della possibilità, per le imprese, di procedere a</p>

		<p>siffatte modifiche, fermo restando che queste ultime possono essere effettuate solo ad una data anteriore a quella della concessione dell'aiuto «de minimis».</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-521/18</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>28-ott-20</p>	<p>Aggiudicazione di appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 13 – Attività relative alla prestazione di servizi postali – Enti aggiudicatori – Imprese pubbliche – Ricevibilità</p>	<p>L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, dev'essere interpretato nel senso che si applica ad attività consistenti nella prestazione di servizi di portierato, reception e presidio varchi delle sedi dei prestatori di servizi postali, in quanto siffatte attività presentano un nesso con l'attività rientrante nel settore postale, nel senso che servono effettivamente all'esercizio di tale attività consentendone la realizzazione in maniera adeguata, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-835/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>26-nov-20</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aggiudicazione di contratti di concessione – Direttiva 2014/23/UE – Articolo 2, paragrafo 1, primo comma – Articolo 30 – Libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di definire e organizzare la procedura di selezione del concessionario – Normativa nazionale che vieta di ricorrere alla finanza di progetto per i contratti di concessione autostradale</p>	<p>L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 30 e i considerando 5 e 68 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale che vieta alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alla procedura della finanza di progetto prevista all'articolo 183 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-302/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI CASSAZIONE</u></p> <p>25-nov-20</p>	<p>Direttiva 2011/98/UE - Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico - Articolo 12 - Diritto alla parità di trattamento - Sicurezza sociale - Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del titolare di un permesso unico che</p>	<p>L'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei</p>

	non risiedono nel territorio di tale Stato membro	diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo.
		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-303/19</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u> 25-nov-20	Direttiva 2003/109/CE - Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Articolo 11 - Diritto alla parità di trattamento - Sicurezza sociale - Normativa di uno Stato membro che esclude, per la determinazione dei diritti a una prestazione familiare, i familiari del soggiornante di lungo periodo che non risiedono nel territorio di tale Stato membro	L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva.

		VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ITALIANO
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-681/18</u> <u>ITALIA</u> 14-ott-20	Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme	L'art. 5.5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l'assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme. VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE,

		CON RINVIO AL GIUDICE A QUO DELLA VALUTAZIONE CIRCA LA SUSSISTENZA, NEL CASO DI SPECIE, DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO AL QUALE SIA STATA ARTIFICIOSAMENTE ATTRIBUITA LA FORMA DI UNA SUCCESSIONE DI CONTRATTI DI LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE CON LO SCOPO DI ELUDERE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA 2008/104.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-299/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u> <u>TORINO</u></p> <p style="text-align: center;">18-nov-20</p>	<p>Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2000/35/CE - Nozione di “transazione commerciale” - Nozioni di “consegna di merci” e di “prestazione di servizi” - Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma - Appalto pubblico di lavori</p>	<p>L’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO ITALIANO</p>

5) *Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)***FISCALITA' E DOGANE**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-543/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>15-ott-20</p>	<p>Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura d'importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all'impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell'allegato del regolamento di esecuzione 2015/82</p>	<p>1) L'art. 2.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'art. 11.2 del regolamento (CE) n.1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'art. 11.3 del regolamento (CE) n. 1225/2009, deve essere interpretato nel senso che importazioni di merci non possono essere esentate dal dazio antidumping istituito dall'articolo 1 di tale regolamento di esecuzione qualora la fattura necessaria per ottenere tale esenzione menzioni, nella dichiarazione di cui al punto 9 dell'elenco contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione di cui trattasi, non la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, bensì la decisione 2008/899/CE della Commissione, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese.</p> <p>2) Una fattura corrispondente all'impegno, contenente tutte le informazioni elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione</p>

		<p>2015/82, non può essere presentata, ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di cui all'art. 2.1 di tale regolamento di esecuzione, nell'ambito del procedimento istituito dall'art. 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, avviato ai fini del rimborso dei dazi antidumping.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL GOVERNO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-225/19</u> <u>C-226/19</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p style="text-align: center;">24-nov-20</p>	<p>Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Codice comunitario dei visti – Regolamento (CE) n. 810/2009 – Articolo 32, paragrafi da 1 a 3 – Decisione di rifiuto di visto – Allegato VI – Modulo uniforme – Motivazione – Minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la salute pubblica, o per le relazioni internazionali di uno o di più Stati membri – Articolo 22 – Procedura di consultazione preliminare delle autorità centrali degli altri Stati membri – Obiezione</p>	<p>L'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti, come modificato dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso, da un lato, che impone allo Stato membro che ha adottato una decisione definitiva di rifiuto di rilascio di un visto sul fondamento dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sub vi), del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, a causa di un'obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro, di indicare, in tale decisione, l'identità dello Stato membro che ha sollevato siffatta obiezione, il motivo specifico di rifiuto basato su questa obiezione,</p>

	<p>al rilascio di un visto – Ricorso contro una decisione di rifiuto di visto – Portata del sindacato giurisdizionale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo</p>	<p>corredato, se del caso, del contenuto essenziale dei motivi di detta obiezione nonché l’autorità alla quale il richiedente il visto può rivolgersi per conoscere i mezzi di ricorso disponibili in questo altro Stato membro, e nel senso, dall’altro, che, qualora un ricorso sia proposto contro la stessa decisione sul fondamento dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento n. 810/2009, come modificato dal regolamento n. 610/2013, i giudici dello Stato membro che ha adottato quest’ultima decisione non possono esaminare la legalità sostanziale dell’obiezione al rilascio del visto sollevata da un altro Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DEL GOVERNO ITALIANO</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-558/19</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>8-ott-20</p>	<p>Articoli 49 e 63 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Determinazione del reddito imponibile delle società – Soggetti che si trovano in una situazione di interdipendenza – Beneficio straordinario concesso da una succursale residente ad una società non residente – Rettifica dei</p>	<p>L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, ad una normativa di uno SM in forza della quale un trasferimento di risorse finanziarie effettuato da una succursale residente in favore della società madre stabilita in un altro SM può essere riclassificato come «operazione che genera entrate», con la conseguente applicazione obbligatoria delle norme in materia di prezzi di trasferimento, mentre, qualora la medesima operazione fosse stata effettuata tra una succursale e una società madre entrambe stabilite nel medesimo</p>

	redditi imponibili della succursale di una società non residente – Mancata rettifica dei redditi imponibili in caso di beneficio identico concesso dalla sua succursale ad una società residente – Principio di libera concorrenza – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Proporzionalità	<p>Stato membro, tale operazione non sarebbe stata qualificata allo stesso modo e dette norme non sarebbero state applicate.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO ROMENO LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-607/19</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>17-dic-20</p>	<p>Marchi dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell'Unione – Marchio dell'Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione</p>	<p>L'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell'Unione europea], deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell'Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni previsto dalla citata disposizione sia giunto a termine è quella della proposizione di tale domanda.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p data-bbox="165 762 338 842"><u>C-693/18</u> <u>FRANCIA</u></p> <p data-bbox="181 979 327 1011">17-dic-20</p>	<p data-bbox="423 376 987 887">Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 3, punto 10 – Articolo 5, paragrafo 2 – Impianto di manipolazione – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di sostanze inquinanti – Programma integrato nella centralina di controllo del motore – Tecnologie e strategie che consentono di ridurre la produzione di emissioni di sostanze inquinanti</p>	<p data-bbox="1010 376 2063 839">1) L'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo dev'essere interpretato nel senso che un programma integrato nella centralina di controllo del motore o, più in generale, che agisca su quest'ultima costituisce un "elemento di progetto" ai sensi di tale disposizione, nella misura in cui agisce sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni e ne riduce l'efficacia.</p> <p data-bbox="1010 847 2063 1142">2) L'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «sistema di controllo delle emissioni» include sia le tecnologie e le strategie di "post-trattamento dei gas di scarico", che consentono di ridurre le emissioni a valle (dopo la loro formazione), sia quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico EGR, consentono di ridurle a monte (al momento della loro formazione).</p> <p data-bbox="1010 1150 2063 1394">3) L'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev'essere interpretato nel senso che un dispositivo che rilevi tutti i parametri connessi allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento medesimo, al fine di migliorare, nel corso di dette procedure, il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l'omologazione</p>

		<p>del veicolo, rappresenta un «impianto di manipolazione» ai sensi di tale disposizione, anche qualora un tale miglioramento possa parimenti essere osservato, in maniera puntuale, in condizioni d'uso normale del veicolo.</p> <p>4) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 dev'essere interpretato nel senso che <u>non rientra nella deroga</u>, ivi prevista e relativa alla protezione del motore da danni o avarie e a un funzionamento sicuro dei veicoli, un "impianto di manipolazione", come quello contestato nel giudizio principale, che migliora sistematicamente, nel corso delle procedure di omologazione, il funzionamento del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli al fine di rispettare i limiti massimi di emissione fissati nella normativa, e così ottenere la relativa omologazione, anche qualora un siffatto impianto contribuisca al rallentamento del processo di invecchiamento del motore o della formazione d'incrostazioni all'interno di esso</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO NELL'AMBITO DI UN INTERVENTO FOCALIZZATO PREVALENTEMENTE SUL QUARTO PUNTO</p>
SALUTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-526/19</u> <u>FRANCIA</u>	Sicurezza alimentare – Nuovi prodotti e nuovi ingredienti	L'art. 1.2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui

1-ott-20	alimentari – Regolamento (CE) n. 258/97 – Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) – Nozione di “ingredienti alimentari isolati a partire da animali” – Immissione in commercio – Insetti interi destinati al consumo umano	<p>nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, come modificato dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che alimenti costituiti da animali interi destinati al consumo come tali, ivi compresi insetti interi, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-243/19</u> <u>LETTONIA</u></p> <p>29-ott-20</p>	Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 20, paragrafo 2 – Direttiva 2011/24/UE – Articolo 8, paragrafi 1 e 5 nonché paragrafo 6, lettera d) – Assicurazione malattia – Cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di affiliazione – Rifiuto di autorizzazione preventiva – Cure ospedaliere che possono essere prestate efficacemente nello Stato membro di affiliazione – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Differenza di trattamento fondata sulla religione	<p>1) L’art. 20.2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, letto alla luce dell’art. 21.1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che lo Stato membro di residenza dell’assicurato rifiuti di concedere a quest’ultimo l’autorizzazione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, di tale regolamento qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale assicurato siano contrarie al metodo di cura utilizzato.</p> <p>2) L’articolo 8, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, letto alla luce dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali</p>

		<p>dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che lo Stato membro di affiliazione di un paziente rifiuti di concedere a quest'ultimo l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva qualora, in tale Stato membro, siano disponibili cure ospedaliere la cui efficacia clinica non è in discussione, ma le convinzioni religiose di tale paziente siano contrarie al metodo di cura utilizzato, a meno che tale rifiuto sia obiettivamente giustificato da uno scopo legittimo di mantenimento delle strutture sanitarie o delle competenze mediche, e costituisca un mezzo adeguato e necessario per raggiungere tale scopo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-485/18</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>1-ott-20</p>	<p>Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e articolo 26, paragrafo 2, lettera a) – Indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti –</p>	<p>1) L'art. 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza del latte e del latte usato quale ingrediente deve essere considerata una «materia espressamente armonizzata» da tale regolamento, ai sensi</p>

	<p>Omissione che può indurre in errore il consumatore – Articolo 38, paragrafo 1 – Materie espressamente armonizzate – Articolo 39, paragrafo 2 – Adozione di disposizioni nazionali che prevedono ulteriori indicazioni obbligatorie relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di tipi o categorie specifiche di alimenti – Presupposti – Esistenza di un nesso comprovato tra una o più qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza – Nozioni di “nesso comprovato” e di “qualità” – Elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni – Disposizione nazionale che prevede l'indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte</p>	<p>dell'art. 38.1 di quest'ultimo, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore, e che esso non osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che impongono ulteriori indicazioni obbligatorie, sulla base dell'art. 39 di detto regolamento, purché queste ultime siano compatibili con l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione mediante l'armonizzazione espressa della materia dell'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.</p> <p>2) L'art. 39 del regolamento n.1169/2011 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di disposizioni nazionali che siano giustificate, alla luce del paragrafo 1 di tale articolo, dalla protezione dei consumatori, i due requisiti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, vale a dire l'esistenza di un «un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza», da un lato, e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni», dall'altro, non devono essere intesi congiuntamente, cosicché l'esistenza di tale nesso comprovato non può essere valutata solo sulla base di elementi soggettivi, attinenti al valore dell'associazione che la maggior parte dei consumatori può stabilire tra talune qualità dell'alimento di cui trattasi e la sua origine o provenienza.</p> <p>3) L'art. 39.2 del regolamento n.1169/2011 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «qualità dell'alimento» non include la capacità dell'alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, cosicché tale capacità non può rilevare ai fini della valutazione dell'esistenza di un</p>
--	---	---

		<p>eventuale «nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza», di cui alla suddetta disposizione.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO FRANCESE LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DEI DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-61/19</u> <u>ROMANIA</u></p> <p>11-nov-20</p>	<p>Direttiva 95/46/CE – Articolo 2, lettera h), e articolo 7, lettera a) – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 4, punto 11, e articolo 6, paragrafo 1, lettera a) – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata – Raccolta e conservazione delle copie di documenti d'identità da parte di un fornitore di servizi di telecomunicazione mobile – Nozione di “consenso” della persona interessata – Manifestazione di volontà libera, specifica e informata – Dichiarazione di consenso mediante una casella da selezionare – Sottoscrizione del contratto da</p>	<p>L'articolo 2, lettera h), e l'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché l'articolo 4, punto 11, e l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che spetta al responsabile del trattamento dei dati dimostrare che la persona interessata, mediante un comportamento attivo, ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali e che essa ha ottenuto, previamente, un'informazione alla luce di tutte le circostanze che corredano tale trattamento, in forma</p>

	<p>parte della persona interessata – Onere della prova</p>	<p>comprensibile e facilmente accessibile e con un linguaggio semplice e chiaro, che le consenta di individuare agevolmente le conseguenze del consenso prestato, affinché sia garantito che questo sia espresso con piena cognizione di causa. Un contratto relativo alla fornitura di servizi di telecomunicazione che contiene una clausola secondo cui l'interessato è stato informato e ha acconsentito alla raccolta e alla conservazione di una copia del suo documento di identità a fini di identificazione non è idoneo a dimostrare che tale persona abbia validamente manifestato il proprio consenso, nell'accezione di tali disposizioni, a tale raccolta e conservazione, qualora la casella relativa a tale clausola sia stata selezionata dal responsabile del trattamento dei dati prima della sottoscrizione di tale contratto, o qualora le clausole contrattuali di detto contratto possano indurre in errore la persona interessata circa la possibilità di stipulare il contratto in questione anche se essa rifiuta di acconsentire al trattamento dei suoi dati, o qualora la libera scelta di opporsi a tale raccolta e a tale conservazione sia indebitamente pregiudicata da detto responsabile esigendo che la persona interessata, per rifiutare il proprio consenso, compili un modulo supplementare che attesti tale rifiuto.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

FISCALITA'		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-245/19</u> <u>C-246/19</u> <u>LUSSEMBURGO</u></p> <p>6-ott-20</p>	<p>Direttiva 2011/16/UE – Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Articoli 1 e 5 – Ingunzione di comunicare informazioni all'autorità competente di uno Stato membro, che agisce a seguito di una richiesta di scambio di informazioni dell'autorità competente di un altro Stato membro – Persona detentrica delle informazioni di cui l'autorità competente del primo Stato membro ingiunge la comunicazione – Contribuente oggetto dell'indagine da cui trae origine la richiesta dell'autorità competente del secondo Stato membro – Soggetti terzi con i quali detto contribuente intrattiene rapporti giuridici, bancari, finanziari o, più in generale, economici – Tutela giurisdizionale – Carta dei</p>	<p>1) L'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 7 e 8, nonché con l'articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso:</p> <p>– che esso osta a che la normativa di uno Stato membro, che attua la procedura di scambio di informazioni su richiesta, istituita dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, escluda che una decisione con la quale l'autorità competente di tale Stato membro obbliga una persona che detiene talune informazioni a fornirle dette informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, possa essere oggetto di un ricorso proposto da una siffatta persona, e</p> <p>– che esso non osta a che una tale normativa escluda che una simile decisione possa essere oggetto di ricorsi proposti dal contribuente a carico del quale si svolge, in tale altro Stato membro, l'indagine da cui trae origine detta richiesta, nonché da terzi interessati dalle informazioni in questione.</p>

	<p>diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Base giuridica – Rispetto del contenuto essenziale del diritto ad un ricorso effettivo – Sussistenza di un rimedio giurisdizionale che consenta ai soggetti di cui trattasi di ottenere un controllo effettivo di tutte le questioni materiali e giuridiche rilevanti nonché una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione – Obiettivo di interesse generale riconosciuto dal diritto dell'Unione – Lotta all'evasione e all'elusione fiscali internazionali – Proporzionalità – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni su cui verte l'ingiunzione di comunicazione – Sindacato giurisdizionale – Portata – Elementi personali, temporali e materiali da prendere in considerazione</p>	<p>2) L'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 5 della direttiva 2011/16, come modificata dalla direttiva 2014/107, devono essere interpretati nel senso che una decisione con la quale l'autorità competente di uno Stato membro obbliga un detentore di informazioni a fornirle tali informazioni, al fine di soddisfare una richiesta di scambio di informazioni proveniente dall'autorità competente di un altro Stato membro, dev'essere considerata, unitamente a tale richiesta, come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora essa precisi l'identità del detentore delle informazioni di cui trattasi, quella del contribuente oggetto dell'indagine da cui è scaturita la richiesta di scambio di informazioni e il periodo cui l'indagine stessa si riferisce, e qualora essa verta su contratti, fatturazioni e pagamenti che, pur non essendo individuati con precisione, sono definiti mediante criteri attinenti, in primo luogo, al fatto che essi sono stati rispettivamente stipulati o effettuati dal detentore, in secondo luogo, alla circostanza che essi sono intervenuti nel periodo cui si riferisce l'indagine stessa e, in terzo luogo, al loro legame con il contribuente coinvolto.</p>
--	--	---

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-454/19</u> <u>GERMANIA</u> 19-nov-20	Cittadinanza dell'Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità	L'articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro in forza della quale il fatto che un genitore non consegni al curatore designato il proprio figlio che si trova in un altro Stato membro è passibile di sanzioni penali anche in assenza di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all'inganno, mentre, quando il minore si trova nel territorio del primo Stato membro, il medesimo fatto è punibile soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all'inganno

LAVORO E POLITICA SOCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-815/18</u> <u>PAESI BASSI</u> 1-dic-20	Direttiva 96/71/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3, e articolo 2, paragrafo 1 – Distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi – Autisti del trasporto internazionale su strada – Ambito di applicazione – Nozione di "lavoratore distaccato" – Trasporti di cabotaggio – Articolo 3, paragrafi 1, 3 e 8 – Articolo 56 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Contratti	1) La direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada. 2) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore che esercita un'attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada – nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in uno Stato membro diverso

	collettivi dichiarati di applicazione generale	<p>da quello in cui l'interessato lavora abitualmente – è un lavoratore distaccato nel territorio di uno Stato membro, ai sensi di tali disposizioni, qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con tale territorio. L'esistenza di un simile legame è determinata nell'ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.</p> <p>Il fatto che un autista del trasporto internazionale su strada, che un'impresa stabilita in uno Stato membro ha messo a disposizione di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, riceva le istruzioni inerenti alle sue missioni, inizi o concluda le medesime presso la sede di questa seconda impresa non è di per sé sufficiente per ritenere che egli sia stato distaccato nel territorio di quest'altro Stato membro, ai sensi della direttiva 96/71, se lo svolgimento del suo lavoro non presenta, sulla base di altri fattori, un legame sufficiente con tale territorio.</p> <p>3) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese che sono parti del contratto di messa a disposizione di lavoratori non è, in quanto tale, rilevante ai fini di valutare se sussista un distacco di lavoratori.</p> <p>4) L'articolo 1, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 96/71 devono essere interpretati nel senso che un lavoratore – che esercita un'attività di autista nel settore del</p>
--	--	--

		<p>trasporto su strada e che, nell'ambito di un contratto di noleggio tra l'impresa presso cui è impiegato, stabilita in uno Stato membro, e un'impresa situata in un altro Stato membro, effettua trasporti di cabotaggio nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel cui territorio egli lavora abitualmente – deve, in linea di principio, essere considerato distaccato nel territorio dello Stato membro nel quale tali trasporti sono effettuati. La durata del trasporto di cabotaggio è un elemento irrilevante ai fini di valutare se sussista un simile distacco, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale direttiva.</p> <p>5) L'articolo 3, paragrafi 1 e 8, della direttiva 96/71 deve essere interpretato nel senso che la questione di stabilire se un contratto collettivo sia stato dichiarato di applicazione generale deve essere valutata con riferimento al diritto nazionale applicabile. Corrisponde alla nozione di cui a tali disposizioni un contratto collettivo di lavoro che non è stato dichiarato di applicazione generale, ma alla cui osservanza è subordinato, per le imprese che vi rientrano, l'esonero dall'applicazione di un altro contratto collettivo di lavoro dichiarato, da parte sua, di applicazione generale, e le cui disposizioni sono sostanzialmente identiche a quelle di tale altro contratto collettivo di lavoro.</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<u>C-311/19</u>	Libera prestazione dei servizi –	L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso si

<p><u>REP. CECA</u> 3-dic-20</p>	<p>Restrizioni – Normativa nazionale che vieta l’esercizio di giochi d’azzardo in taluni luoghi – Applicabilità dell’articolo 56 TFUE – Esistenza di un elemento transfrontaliero</p>	<p>applica alla situazione di una società stabilita in uno Stato membro, la quale è stata privata della sua autorizzazione all’esercizio di giochi d’azzardo in seguito all’entrata in vigore, in detto Stato membro, di una normativa che stabilisce i luoghi in cui è consentita l’organizzazione di tali giochi, applicabile indistintamente a tutti i prestatori che esercitano la loro attività nel territorio di tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che tali prestatori forniscano servizi a cittadini nazionali o a cittadini di altri Stati membri, qualora una parte della clientela di tale società provenga da uno Stato membro diverso da quello del suo stabilimento.</p>
<p>PROPRIETA’ INTELLETTUALE</p>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><u>C-720/18</u> <u>C-721/18</u> <u>GERMANIA</u> 22-ott-20</p>	<p>Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 12, paragrafo 1 – Uso effettivo di un marchio – Onere della prova – Articolo 13 – Prova dell’uso “per parte dei prodotti o servizi” – Marchio che designa un modello di automobile la cui produzione è stata interrotta – Utilizzo del marchio per i pezzi di ricambio nonché per i servizi relativi a tale modello – Utilizzo del marchio per automobili</p>	<p>1) L’art. 12.1 e l’art. 13 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che occorre ritenere che un marchio registrato per una categoria di prodotti e di pezzi di ricambio che li compongono abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di detto art. 12.1, per l’insieme dei prodotti rientranti in tale categoria e per i pezzi di ricambio che li compongono, se ha formato oggetto di un siffatto uso solo per alcuni di tali prodotti, quali le automobili sportive di lusso di valore molto elevato, o soltanto per i pezzi di ricambio o gli accessori che compongono alcuni di detti prodotti, a meno che</p>

	<p>usate – Articolo 351 TFUE – Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera – Reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi</p>	<p>non risulti dai fatti e dalle prove pertinenti che il consumatore che desidera acquistare gli stessi prodotti li percepisce come costituenti una sottocategoria autonoma della categoria dei prodotti per la quale il marchio di cui trattasi è stato registrato.</p> <p>2) L’art. 12.1 della direttiva 2008/95, deve essere interpretato nel senso che un marchio può formare oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare, al momento della rivendita, da parte di quest’ultimo, di prodotti di seconda mano, immessi in commercio con tale marchio.</p> <p>3) L’art. 12.1 della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che un marchio forma oggetto di un uso effettivo da parte del suo titolare quando il medesimo fornisce taluni servizi relativi ai prodotti commercializzati anteriormente con tale marchio, a condizione che tali servizi siano forniti con detto marchio.</p> <p>4) L’articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che consente al giudice di uno Stato membro di applicare una convenzione conclusa tra uno Stato membro dell’Unione europea e uno Stato terzo anteriormente al 1° gennaio 1958 o, nel caso di Stati che aderiscono all’Unione, anteriormente alla data della loro adesione, come la convenzione tra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi, stipulata a Berlino il 13 aprile 1892, come modificata, che prevede che l’uso di un marchio registrato in tale Stato membro nel territorio di detto Stato terzo deve essere preso in considerazione per determinare se tale marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in</p>
--	---	---

		<p>attesa che uno dei mezzi di cui al secondo comma di tale disposizione consenta di eliminare le eventuali incompatibilità tra il trattato FUE e la suddetta convenzione.</p> <p>5) L'art. 12.1 della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l'onere della prova del fatto che un marchio abbia formato oggetto di un «uso effettivo», ai sensi di tale disposizione, grava sul titolare di detto marchio.</p>
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><u>C-623/17</u> <u>REGNO UNITO</u></p> <p style="text-align: center;">6-ott-20</p>	<p>Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Salvaguardia della sicurezza nazionale – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea –</p>	<p>1) L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.</p> <p>2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell'articolo 4,</p>

	Articoli 7, 8 e 11 nonché articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE	paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence.
<u>C-511/18</u> <u>C-512/18</u> <u>FRANCIA</u> <u>C-520/18</u> <u>BELGIO</u> 6-ott-20	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Fornitori di servizi di hosting e fornitori di accesso a Internet – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione – Analisi automatizzata dei dati – Accesso in tempo reale ai dati – Salvaguardia della sicurezza nazionale e lotta al terrorismo – Lotta alla criminalità – Direttiva 2002/58/CE – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 3, e articolo 3 – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e	1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a misure legislative che prevedono, ai fini di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. Per contro, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, non osta a misure legislative – che consentano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di

	<p>articolo 15, paragrafo 1 – Direttiva 2000/31/CE – Ambito di applicazione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 4, da 6 a 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2, TUE</p>	<p>servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile, e il provvedimento che prevede tale ingiunzione possa essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l’esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e detta ingiunzione possa essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia;</p> <ul style="list-style-type: none">– che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;– che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta alle forme gravi di criminalità e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;– che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza
--	--	--

		<p>nazionale, di lotta alla criminalità e di salvaguardia della sicurezza pubblica, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all'identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e</p> <ul style="list-style-type: none">– che consentano, a fini di lotta alle forme gravi di criminalità e, a fortiori, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono, se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi. <p>2) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ricorrere, da un lato, all'analisi automatizzata nonché alla raccolta in tempo reale, in particolare, dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione e, dall'altro, alla raccolta in tempo reale dei dati tecnici relativi all'ubicazione delle apparecchiature terminali utilizzate, quando</p> <ul style="list-style-type: none">– il ricorso all'analisi automatizzata è limitato a situazioni
--	--	--

nelle quali uno Stato membro si trova ad affrontare una minaccia grave per la sicurezza nazionale che si rivela reale e attuale o prevedibile e il ricorso a tale analisi può essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione è dotata di effetto vincolante, diretto a verificare l'esistenza di una situazione idonea a giustificare detta misura nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e quando

– il ricorso a una raccolta in tempo reale dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione è limitato alle persone nei confronti delle quali esiste un valido motivo per sospettare che esse siano implicate, in un modo o nell'altro, in attività di terrorismo ed è soggetto a un controllo preventivo, effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, la cui decisione ha effetto vincolante, al fine di accertarsi che tale raccolta in tempo reale sia autorizzata soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario. In caso di emergenza debitamente giustificata, il controllo deve avvenire tempestivamente.

3) La direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile in materia di tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi della società dell'informazione, essendo tale tutela disciplinata, a seconda dei

casi, dalla direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, o dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di accesso a servizi di comunicazione al pubblico online e ai fornitori di servizi di hosting la conservazione generalizzata e indifferenziata, in particolare, dei dati personali relativi a tali servizi.

4) Un giudice nazionale non può applicare una disposizione del suo diritto nazionale che lo autorizzi a limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità ad esso incombente, in forza di tale diritto, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, a fini, in particolare, di salvaguardia della sicurezza nazionale e di lotta alla criminalità, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione incompatibile con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Detto articolo 15, paragrafo 1, interpretato alla luce del principio di effettività, impone al giudice penale nazionale di non tenere conto delle informazioni e degli elementi di prova ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei

		<p>dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione incompatibile con il diritto dell'Unione, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di persone sospettate della commissione di reati, qualora dette persone non siano in grado di prendere efficacemente posizione su tali informazioni ed elementi di prova, che provengono da un settore che esula dalla competenza dei giudici e che possono influenzare in modo preponderante la valutazione dei fatti.</p>
--	--	--